



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



DELIBERAZIONE N. 28/CA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONSIDERATO che per effetto dell'art. 28, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato istituito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

CONSIDERATO che per effetto dell'art. 28, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dalla data di insediamento del Commissario e dei Sub-Commissari l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT), l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM) sono soppressi;

VISTA la legge 28 giugno 2016, n. 132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale";

VISTO il D.M. 21 maggio 2010, n. 123 "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 03/08/2010;

VISTO lo Statuto dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) approvato con Decreto 27 novembre 2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il D.P.C.M. del 22/05/2017, registrato alla Corte dei conti in data 21/06/2017 al n. 1433, con il quale il dott. Stefano Laporta è stato nominato Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

VISTO il Decreto 23 maggio 2017 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, registrato il 23/5/2017 al n. 124, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

VISTA la Delibera n. 7/CA dell'8 novembre 2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'ISPRA ha conferito l'incarico di Direttore generale al dott. Alessandro Bratti;

VISTO il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, con il quale l'Italia ha organizzato la Protezione Civile con la formula del Servizio Nazionale, coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni

altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale ed in particolare l'art. 13, ai sensi del quale il SNPA è struttura operativa del SNPC;

VISTA la legge 9 novembre 2001, n. 401 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile”, con la quale il Dipartimento della Protezione Civile (DPC) si avvale, per i propri compiti, della collaborazione dell'ISPRA (già Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici) sulla base di apposito accordo;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012 che ha stabilito i principi per l'individuazione e il funzionamento dei Centri Competenza del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 3152 del 24 luglio 2013 che ha individuato l'ISPRA tra i Centri di Competenza, ai sensi degli articolo2 del D.Lgs. n. 1/2018, indicando i principali ambiti disciplinari di competenza tra i quali figurano il rischio sismico, il rischio geologico, idraulico, idrico, marittimo e costiero oltre al rischio ambientale;

VISTA la legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modificazioni e integrazioni, dove sono previste le disposizioni per la difesa del mare, ponendo le relative attività in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTA il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010 recante l'approvazione del “Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini” della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Protezione civile e del “Piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi e da altre sostanze nocive” del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM 23/01/2013);

VISTA la Direttiva 2007/60/CE del 27 ottobre 2007 che istituisce un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità;

VISTO il D.Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, di recepimento della Direttiva 2007/60/CE, che disciplina le attività di valutazione e gestione dei rischi di alluvione al fine di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse alluvioni;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004 contenente Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017 che istituisce, sotto il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile (DPC) della Presidenza del

Consiglio dei ministri, il Sistema di allertamento nazionale per i maremoti (SiAM) dedicato ai maremoti generati da eventi sismici nel Mar Mediterraneo;

CONSIDERATO che l'ISPRA in base alla predetta Direttiva PCM 17/02/2017 in qualità di componente operativo del Sistema di allertamento nazionale per i maremoti (SiAM) dedicato ai maremoti generati da eventi sismici nel Mar Mediterraneo, costituendone altresì fonte informativa scientifica del SiAM, è incaricata di fornire in tempo reale i dati di livello del mare registrati dalla propria rete mareografica al Centro Allerta Tsunami (CAT) dell'INGV mantenendo un servizio di 7 giorni su 7, 24 ore su 24, per l'attivazione del ripristino di possibili interruzioni, e di assicurare la manutenzione e l'efficienza della rete stessa;

CONSIDERATO che a livello internazionale con la legge 15 dicembre 1998 n. 464, è stata ratificata e data esecuzione alla Convenzione sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi in mare, con Annesso, Atto finale e Risoluzioni, fatta a Londra il 30 novembre 1990 (International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation – OPRC 90);

CONSIDERATO che sul tema delle emergenze in mare è attiva una convenzione con il MATTM (Progetto task force emergenze ambientali in mare – T.E.A.M. - Convenzione MATTM – ISPRA per “Supporto tecnico-scientifico in tema di prevenzione e lotta agli inquinamenti in mare da idrocarburi e altre sostanze nocive” stipulata in data 27-12-2017) che offre il supporto tecnico-scientifico di esperti ISPRA, in reperibilità h24, per far fronte a inquinamenti accidentali in mare da idrocarburi e altre sostanze tossiche e nocive;

CONSIDERATO che l'ISPRA in base alla predetta Direttiva PCM 24/02/2004 e s.m.i. riguardante gli indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del Sistema di Allertamento Nazionale (Statale e Regionale) per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, esercita i compiti di monitoraggio e previsione dello stato del mare anche attraverso la gestione di reti meteo-marine in tempo reale;

CONSIDERATO che l'ISPRA in qualità di Centro di Competenza Nazionale ex Direttiva PCM 24/02/2004 e in qualità di soggetto di coordinamento Tecnico-Scientifico del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, integra il Sistema di Allertamento Nazionale Distribuito per gli aspetti relativi al monitoraggio e alla previsione dello stato del mare;

CONSIDERATO che l'ISPRA condivide con il Centro Funzionale Centrale del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile informazioni per le diverse tipologie di rischio tra cui anche quello ambientale partecipando allo sviluppo e alla condivisione di sistemi di scambio dati e informazioni e fornendo il proprio supporto tecnico alle attività del Dipartimento per la mappatura del rischio e la pianificazione d'emergenza;

VISTA la Delibera n. 1 del 15 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità del Distretto Idrografico Alpi Orientali con la quale viene adottato, in adempimento alla Direttiva 2007/60 e al D.Lgs. 49/2010, il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni per il Distretto Idrografico Alpi Orientali (PGRA-AO) il quale, tra le misure di preparazione (M4), prevede il mantenimento del sistema di monitoraggio e previsione meteo-marina ai fini dell'allertamento rispetto al rischio di inondazione costiero-lagunare e foci fluviali individuando ISPRA come soggetto attuatore;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 2017 n. 230, di recepimento del Regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive al fine di evitare o ridurre i possibili effetti negativi sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici collegati e le potenziali conseguenze negative sulla salute umana o l'economia, e s.m.i.;

CONSIDERATO che il predetto Regolamento (UE) n. 1143/2014 prevede che gli Stati Membri dell'Unione adottino tutte le misure necessarie, anche di emergenza, al fine di evitare l'introduzione o la diffusione di specie esotiche invasive e che, ai sensi del D.Lgs. n. 230/2017, l'ISPRA è individuato come ente di supporto per il coordinamento del sistema di sorveglianza nazionale degli esemplari di tali specie, nonché come ente tecnico-scientifico di supporto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per tutte le attività previste dal Regolamento;

VISTO l'articolo 3, comma 1, lett. b) della legge 28 giugno 2016, n. 132, recante "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", che dispone che tra le funzioni del Sistema nazionale vi sia il controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente;

CONSIDERATO l'art. 19 dello Statuto dell'Istituto, "Attivazioni in caso di crisi ed emergenze ambientali", con il quale è istituito il Centro Operativo per la sorveglianza ambientale e l'intervento tecnico e scientifico in situazioni di crisi e di emergenze ambientali, allo scopo di relazionarsi con le omologhe strutture tecniche del Sistema agenziale nazionale e delle Istituzioni competenti e responsabili, e di favorire il supporto scientifico e tecnico dell'Istituto alle Istituzioni competenti e responsabili delle scelte e delle attività operative per fronteggiare nel modo più efficace, efficiente e meno dannoso per l'ambiente eventi attesi e/o già manifesti ritenuti pericolosi ed impattanti su una o più matrici ambientali e tali da richiedere l'intervento dello stesso Istituto oltre a quello delle altre componenti del Sistema agenziale nazionale;

VISTO l'art. 9 della Deliberazione n. 37/CA che istituisce il Centro Nazionale per le crisi e le emergenze ambientali e il danno, anche per le funzioni previste dall'art. 19 dello Statuto dell'Istituto, all'interno del quale opera il Centro Operativo per la Sorveglianza Ambientale (CRE-CSA);

PRESO ATTO che la convenzione triennale con il MATTM, all'art. 4, "Linee prioritarie d'azione", prevede che l'Istituto si impegni ad assicurare il migliore supporto al sistema emergenziale nazionale mediante la garanzia di piena funzionalità e continuità operativa del Centro Nazionale per le crisi, le emergenze ambientali e il danno e che all'allegato 1: "Ricognizione servizi ordinari", punto c) "Supporto amministrativo e tecnico-scientifico nelle situazioni di pregiudizio ed emergenza ambientale, nelle crisi ambientali e per le attività di messa in sicurezza e bonifica", prevede al punto 4 l'istituzione e gestione di una sala operativa per le emergenze ambientali a supporto del Ministero e del Sistema nazionale di protezione civile.

CONSIDERATO che il regolamento è lo strumento normativo interno dell'istituto che disciplina l'organizzazione di tutte le strutture per quanto riguarda le attività di preparazione e risposta alle crisi ed alle emergenze ambientali e affronta aspetti relativi al coordinamento, all'interazione con gli altri attori interni ed esterni, alla formazione e alla gestione delle strutture logistiche e del personale;

RITENUTO urgente, anche alla luce delle prime attivazioni che hanno interessato l'ISPRA, dotare l'Istituto di uno strumento idoneo alla gestione delle crisi e delle emergenze ambientali nelle more dell'approfondimento necessario all'interno del SNPA anche alla luce delle indicazioni che perverranno dai lavori dei TIC;

PRESO ATTO che l'Amministrazione ha attestato che il regolamento non comporta maggiori oneri;

DELIBERA

Per i motivi e gli atti richiamati in premessa, da ritenersi integralmente riportati, l'adozione del "Regolamento contenente disposizioni sulle modalità di attivazione dell'Istituto in materia di crisi ed emergenze ambientali", allegato alla presente delibera della quale costituisce parte essenziale e integrante.

Conferisce al Direttore Generale il mandato di definire le risorse finanziarie necessarie a garantire concreta ed effettiva attivazione e operatività all'Istituto in caso di crisi e emergenze ambientali secondo quanto disposto dall'art. 15, punti 1) e 3), del citato Regolamento.

Dà mandato, altresì, al Direttore Generale, di provvedere, qualora se ne ravvisasse la necessità, ad apportare le modifiche al Regolamento, laddove queste ultime non ne modifichino sostanzialmente i contenuti, riferendone al Consiglio di Amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 3 settembre 2018

Il Segretario del CdA
F.TO
Giulietta Rak

Il Presidente
F.TO
Stefano Laporta



Regolamento contenente disposizioni sulle modalità di attivazione dell'Istituto in materia di crisi ed emergenze ambientali

Sommario

Capo 1 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Art. 1 (Obiettivi)	6
Art. 2 (Ambito di applicazione)	6
Art. 3 (Esclusione)	7
Art. 5 (Fattispecie di intervento)	7
Art. 6 (Compiti in situazioni di crisi e emergenza).....	8
Capo 2 – SISTEMA DI RISPOSTA.....	9
Art. 7 (Organizzazione e organi di coordinamento).....	9
Art. 8 (Squadre operative di supporto tecnico-scientifico).....	10
Capo 3 – MISURE DI RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ.....	11
Art. 10 (Formazione del personale).....	11
Art. 11 (Dotazioni).....	11
Art. 12 (Procedure di missione)	11
Art. 13 (Copertura assicurativa e tutela legale)	12
Art. 14 (Reperibilità del personale).....	12
Capo 4 – DISPOSIZIONI FINALI	12
Art. 15 (Copertura finanziaria)	12
Art. 16 (Entrata in vigore).....	12
ALLEGATO 1: Competenze strutture ISPRA	
ALLEGATO 2: Modalità di attivazione	
ALLEGATO 3: Compiti Funzioni di supporto	
ALLEGATO 4: Dotazioni	
ALLEGATO 5: Procedura missioni	
ALLEGATO 6: Reperibilità	

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, con il quale l'Italia ha organizzato la Protezione Civile con la formula del Servizio Nazionale, coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dalle Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale ed in particolare l'art. 13, ai sensi del quale il SNPA è struttura operativa del SNPC;
- VISTA** la legge 9 novembre 2001, n. 401 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile", con la quale il Dipartimento della protezione civile (DPC) si avvale, per i propri compiti, della collaborazione dell'ISPRA (già Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici) sulla base di apposito accordo;
- VISTO** il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012 che ha stabilito i principi per l'individuazione e il funzionamento dei Centri Competenza del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- VISTO** il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 3152 del 24 luglio 2013 che ha individuato l'ISPRA tra i Centri di Competenza, ai sensi degli articolo 2 del D. Lgs n. 1/2018, indicando i principali ambiti disciplinari di competenza tra i quali figurano il rischio sismico, il rischio geologico, idraulico, idrico, marittimo e costiero oltre al rischio ambientale;
- VISTA** la legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modificazioni e integrazioni, dove sono previste le disposizioni per la difesa del mare, ponendo le relative attività in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- VISTO** il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010 recante l'approvazione del "Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini" della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Protezione civile e del "Piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi e da altre sostanze nocive" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM 23/01/2013);
- VISTA** la Direttiva 2007/60/CE del 27 ottobre 2007 che istituisce un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità;
- VISTO** il Dlgs. 23 febbraio 2010 n° 49, di recepimento della Direttiva 2007/60/CE, che disciplina le attività di valutazione e gestione dei rischi di alluvione al fine di ridurre le

conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse alluvioni;

- VISTA** la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004 contenente Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile.
- VISTA** la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017 che istituisce, sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile (DPC) della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Sistema di allertamento nazionale per i maremoti (SiAM) dedicato ai maremoti generati da eventi sismici nel Mar Mediterraneo;
- CONSIDERATO** che l'ISPRA in base alla predetta Direttiva PCM 17/02/2017 in qualità di componente operativo del Sistema di allertamento nazionale per i maremoti (SiAM) dedicato ai maremoti generati da eventi sismici nel Mar Mediterraneo, costituendone altresì fonte informativa scientifica del SiAM, è incaricata di fornire in tempo reale i dati di livello del mare registrati dalla propria rete mareografica al Centro Allerta Tsunami (CAT) dell'INGV mantenendo un servizio di 7 giorni su 7, 24 ore su 24, per l'attivazione del ripristino di possibili interruzioni, e di assicurare la manutenzione e l'efficienza della rete stessa;
- CONSIDERATO** che a livello internazionale con la legge 15 dicembre 1998 n. 464, è stata ratificata e data esecuzione alla Convenzione sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi in mare, con Annesso, Atto finale e Risoluzioni, fatta a Londra il 30 novembre 1990 (*International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation – OPRC 90*);
- CONSIDERATO** che sul tema delle emergenze in mare è attiva una convenzione con il MATTM (Progetto task force emergenze ambientali in mare – T.E.A.M. - Convenzione MATTM – ISPRA per “Supporto tecnico-scientifico in tema di prevenzione e lotta agli inquinamenti in mare da idrocarburi e altre sostanze nocive” stipulata in data 27-12-2017) che offre il supporto tecnico-scientifico di esperti ISPRA, in reperibilità h24, per far fronte a inquinamenti accidentali in mare da idrocarburi e altre sostanze tossiche e nocive;
- CONSIDERATO** che l'ISPRA in base alla predetta Direttiva PCM 24/02/2004 e s.m.i. riguardante gli indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del Sistema di Allertamento Nazionale (Statale e Regionale) per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, esercita i compiti di monitoraggio e previsione dello stato del mare anche attraverso la gestione di reti meteo-marine in tempo reale;
- CONSIDERATO** che l'ISPRA in qualità di Centro di Competenza Nazionale ex Direttiva PCM 24/02/2004 e in qualità di soggetto di coordinamento Tecnico-Scientifico del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, integra il Sistema di Allertamento Nazionale

Distribuito per gli aspetti relativi al monitoraggio e alla previsione dello stato del mare;

CONSIDERATO l'ISPRA condivide con il Centro Funzionale Centrale del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile informazioni per le diverse tipologie di rischio tra cui anche quello ambientale partecipando allo sviluppo e alla condivisione di sistemi di scambio dati e informazioni e fornendo il proprio supporto tecnico alle attività del Dipartimento per la mappatura del rischio e la pianificazione d'emergenza;

VISTA la Delibera n° 1 del 15 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità del Distretto Idrografico Alpi Orientali con la quale viene adottato, in adempimento alla Direttiva 2007/60 e al Dlgs 49/2010, il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni per il Distretto Idrografico Alpi Orientali (PGRA-AO) il quale, tra le misure di preparazione (M4), prevede il mantenimento del sistema di monitoraggio e previsione meteorologica ai fini dell'allertamento rispetto al rischio di inondazione costiero-lagunare e foci fluviali individuando ISPRA come soggetto attuatore;

VISTO il Dlgs. 15 dicembre 2017 n° 230, di recepimento del Regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive al fine di evitare o ridurre i possibili effetti negativi sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici collegati e le potenziali conseguenze negative sulla salute umana o l'economia, e s.m.i.;

CONSIDERATO che il predetto Regolamento (UE) n° 1143/2014 prevede che gli Stati Membri dell'Unione adottino tutte le misure necessarie, anche di emergenza, al fine di evitare l'introduzione o la diffusione di specie esotiche invasive e che, ai sensi del Dlgs. n° 230/2017, l'ISPRA è individuato come ente di supporto per il coordinamento del sistema di sorveglianza nazionale degli esemplari di tali specie, nonché come ente tecnico-scientifico di supporto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per tutte le attività previste dal Regolamento;

VISTO l'articolo 3, comma 1, lett. b) della legge 28 giugno 2016, n. 132, recante "*Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*", che dispone che tra le funzioni del Sistema nazionale vi sia il controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente;

CONSIDERATO l'art. 19 dello Statuto dell'Istituto, "*Attivazioni in caso di crisi ed emergenze ambientali*", con il quale è istituito il Centro Operativo per la sorveglianza ambientale e l'intervento tecnico e scientifico in situazioni di crisi e di emergenze ambientali, allo scopo di relazionarsi con le omologhe strutture tecniche del Sistema agenziale nazionale e delle Istituzioni competenti e responsabili, e di favorire il supporto scientifico e tecnico dell'Istituto alle Istituzioni competenti e responsabili delle scelte

e delle attività operative per fronteggiare nel modo più efficace, efficiente e meno dannoso per l'ambiente eventi attesi e/o già manifesti ritenuti pericolosi ed impattanti su una o più matrici ambientali e tali da richiedere l'intervento dello stesso Istituto oltre a quello delle altre componenti del Sistema agenziale nazionale;

VISTO l'art. 9 della Deliberazione n. 37/CA che istituisce il Centro Nazionale per le crisi e le emergenze ambientali e il danno, anche per le funzioni previste dall'art. 19 dello Statuto dell'Istituto, all'interno del quale opera il Centro Operativo per la Sorveglianza Ambientale (CRE-CSA);

PRESO ATTO che la convenzione triennale con il MATTM, all'art. 4, "Linee prioritarie d'azione", prevede che l'Istituto si impegni ad assicurare il migliore supporto al sistema emergenziale nazionale mediante la garanzia di piena funzionalità e continuità operativa del Centro Nazionale per le crisi, le emergenze ambientali e il danno; e che all'allegato 1: "Ricognizione servizi ordinari", punto c) "Supporto amministrativo e tecnico-scientifico nelle situazioni di pregiudizio ed emergenza ambientale, nelle crisi ambientali e per le attività di messa in sicurezza e bonifica", preveda al punto 4. l'Istituzione e gestione di una sala operativa per le emergenze ambientali a supporto del Ministero e del Sistema nazionale di protezione civile;

CONSIDERATO che il regolamento è lo strumento normativo interno dell'istituto che disciplina l'organizzazione di tutte le strutture per quanto riguarda le attività di preparazione e risposta alle crisi ed alle emergenze ambientali. esso affronta aspetti relativi al coordinamento, all'interazione con gli altri attori interni ed esterni, alla formazione e alla gestione delle strutture logistiche e del personale;

delibera
il seguente regolamento:

Capo 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Obiettivi)

- 1) L'obiettivo generale del Regolamento è definire il sistema di risposta dell'Istituto, nell'ambito del Sistema Nazionale a rete delle agenzie ambientali, alle crisi ed emergenze ambientali, affinché il Sistema possa fornire, tempestivamente ed efficacemente, supporto tecnico-scientifico ai Soggetti istituzionalmente preposti a gestire le crisi e le emergenze.
- 2) L'obiettivo specifico del Regolamento, è quello di dotare l'Istituto di un modello organizzativo atto a garantire la migliore "Attivazione in caso di crisi ed emergenze ambientali", ai sensi dell'art. 19 dello Statuto.

ART. 2 (Ambito di applicazione)

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento si applicano al personale ed alle strutture dell'Istituto chiamati ad operare in caso di crisi ambientali, di cui al successivo art. 4, comma 1, o di emergenze ambientali di cui al successivo art. 4, comma 2.

ART. 3 (Esclusione)

- 1) Le attività di emergenza in tema di rischio nucleare e di protezione dalle radiazioni ionizzanti sono disciplinate, per quanto attiene alle materie di cui al presente Regolamento, dal D.Lgs. 11 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche e dai regolamenti allo scopo adottati dall'ISPRA, in attesa del completamento del processo istitutivo dell'ISIN.
- 2) Nelle more del completamento del processo istitutivo dell'ISIN, nei casi di crisi e emergenze derivanti da rischio nucleare, sarà attivato un coordinamento tra il CN-NUC e il CN-CRE allo scopo di gestire l'emergenza in atto.

ART. 4 (Modalità di attivazione in casi di crisi ed emergenze ambientali)

- 1) In situazioni di crisi ed emergenza l'Istituto si attiva formalmente su richiesta del Servizio nazionale della protezione civile - SNPC e/o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – MATTM.
- 2) In caso di crisi ambientale, l'Istituto si attiva con atto formale del Responsabile del CN-CRE, che ne definisce i contenuti (sulla base del successivo art. 6) e le professionalità necessarie per la gestione.
- 3) In caso di emergenza, l'Istituto si attiva con atto formale del Direttore Generale, su proposta del Responsabile del Centro Nazionale per le crisi e le emergenze ambientali e il danno, che ne definisce i contenuti (sulla base del successivo art. 6) e le professionalità necessarie per la gestione.
- 4) Con le medesime modalità di cui al punto precedente l'Istituto può, altresì attivarsi per la gestione di casi di crisi ed emergenze ambientali, su richiesta da parte delle strutture interne all'ISPRA, qualora quest'ultime vengano interessate da situazioni critiche sul territorio nazionale e, nelle more dell'adozione dell'apposito Regolamento sulle crisi e emergenze ambientali del SNPA, dai Direttori delle APPA/ARPA, nonché a seguito di specifici accordi o convenzioni.
- 5) La modalità con la quale l'Istituto viene attivato è riportata in allegato 2.

Art. 5 (Fattispecie di intervento)

- 1) L'intervento dell'Istituto, è sostanzialmente riconducibile alle seguenti due fattispecie:
 - **crisi:** intervento in situazioni di crisi. Si configura quando da un evento atteso si potrebbero determinare situazioni potenzialmente pericolose per l'ambiente e che potrebbero richiedere la predisposizione di interventi per la mitigazione del fattore di potenziale rischio.
E' il primo livello di attivazione che deve essere gestito dall'Istituto ed è garantito dal personale del CN-CRE che costituisce la prima interfaccia dell'Istituto verso il SNPA e verso le altre Strutture presenti in campo. E' compito del CN-CRE fornire al Direttore Generale la necessaria informazione sulla situazione in atto.
CN-CRE effettua una prima lettura dell'evento per constatarne l'entità, fornisce il supporto tecnico richiesto dalle Autorità in campo per gli aspetti ambientali di competenza (identificazione, qualificazione e quantificazione di fonti di pressione, pressioni, stato, impatti, risposte immediate necessarie o possibili) e cura, altresì, i rapporti con i soggetti che partecipano allo stato di crisi.

Qualora da una prima lettura dell'evento dovesse emergere la necessità di acquisire maggiori competenze in termini di conoscenze specialistiche, il CN-CRE richiede il supporto delle professionalità necessarie, anche esterne a ISPRA.

- **emergenza**: intervento in emergenza. Si configura quando un evento è tale da determinare una situazione pericolosa per l'immediata integrità delle matrici ambientali quali acqua, aria e suolo, anche indotti da eventi naturali (sismi, frane, ecc), e che richiede interventi eccezionali ed urgenti per essere gestita e riportata alla normalità. L'emergenza ambientale può essere un evento a sé stante o può costituire uno specifico aspetto di una emergenza di più ampio impatto.

Nel caso dovesse emergere la necessità di acquisire maggiori competenze, in termini di conoscenze specialistiche su specifici scenari, il personale del CN-CRE è integrato dal personale dell'Istituto appartenente alle Strutture individuate per competenza in relazione alla tipologia di evento, secondo quanto riportato nell'allegato 1.

Su tali tematiche il supporto specialistico può essere acquisito, anche nella forma di assistenza "a distanza", con fornitura di informazioni specialistiche da parte delle funzioni di supporto come definite nel successivo art. 7, anche in logica sovra-territoriale ed interagenziale.

2) A supporto del Servizio Nazionale di Protezione Civile, l'Istituto svolge il suo compito in due fasi distinte:

- **fase ordinaria**, in qualità di Centro di competenza, svolgendo attività di previsione, sorveglianza e programmazione di azioni di prevenzione e mitigazione del rischio;
- **fase di crisi e emergenza**, in qualità di Struttura Operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile, svolgendo attività di supporto tecnico-scientifico di ausilio alle autorità preposte alla gestione dell'emergenza per quanto attiene agli aspetti ambientali e alla valutazione della pericolosità e del rischio residui.

Art. 6 (Compiti in situazioni di crisi e emergenza)

1) In attuazione di quanto stabilito dalle norme e dagli atti in premessa, compito dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) è di concorrere, nel rispetto dei propri compiti istituzionali, alle finalità previste in materia di crisi e emergenze ambientali.

2) In caso di crisi e/o emergenza, ISPRA può intraprendere alcune specifiche azioni quali:

- raccolta e approfondimento del quadro delle informazioni relative alla situazione in atto, per l'acquisizione degli elementi necessari per la valutazione tecnica dell'evento, anche attraverso sopralluoghi, campionamenti, misurazioni, consultazioni di basi di dati, accesso ai dati prodotti dalle pertinenti reti di rilevamento, anche ai fini della valutazione del danno ambientale;
- consulenza tecnica, scientifica e normativa per differenti ambiti specifici connessi all'evento verificatosi, con considerazioni di tipo previsionale ove possibile, finalizzata alla assunzione di decisioni da parte delle autorità competenti per fronteggiare la situazione di emergenza in atto e pianificare la fase post-emergenziale;
- vigilanza su fenomeni di inquinamento, di natura straordinaria per intensità ed estensione, anche attraverso le reti di rilevamento operanti (qualità aria, ...)

- vigilanza sui fenomeni associabili alle condizioni meteo-marine al largo e sulla costa mediante dati in situ, remote-sensing e simulazioni numeriche;
- attività di analisi e misura, anche mediante l'attivazione della rete dei laboratori, che rispondano a criteri di efficienza e effettività;
- sorveglianza della Rete mareografica nazionale (RMN) H24, 7 giorni su 7, per garantire la continuità del flusso dei dati di livello del mare al Centro Allerta Tsunami dell'INGV.
- sorveglianza sullo stato fisico del mare, anche con turni di reperibilità H24, attraverso le reti di osservazione in tempo reale (RON, RMN e RMLV), nonché attraverso i sistemi modellistici integrati di previsione dei fenomeni di alte maree eccezionali con emissione di bollettini giornalieri della marea e di avvisi di condizioni avverse di marea a beneficio dei Centri Funzionali Decentrati secondo le procedure codificate nell'ambito del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile di cui alla Direttiva PCM 24 febbraio 2004;
- vigilanza su fenomeni straordinari di introduzione di specie esotiche invasive, anche a supporto del sistema di sorveglianza nazionale coordinato dal MATTM, e supporto tecnico-scientifico per lo sviluppo di piani di risposta rapida e monitoraggio da parte delle autorità;
- messa a punto di protocolli specifici per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza in caso di eventi sismici nonché individuazione di misure e di interventi di emergenza per prevenire fenomeni di inquinamento delle matrici ambientali interessate.

Capo 2 – SISTEMA DI RISPOSTA

Art. 7 (Organizzazione e organi di coordinamento)

- 1) Per l'espletamento dei compiti in materia di crisi ambientali, il Centro Nazionale per le crisi e le emergenze ambientali e il danno (CN-CRE), individua e coordina, le Strutture interessate dell'Istituto e assicura, in raccordo con le Agenzie del SNPA, il supporto tecnico scientifico alle Autorità Competenti e in particolare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e al Servizio nazionale della Protezione Civile (SNPC).
- 2) In situazioni di crisi il Responsabile del CN-CRE convoca i Responsabili di Area riuniti in Unità di Crisi (UC) individuando il Coordinatore dell'attività, nonché le risorse necessarie, anche esterne al CN-CRE.
- 3) In situazioni di emergenze ambientali complesse può essere istituita un'Unità di crisi dell'emergenza (UCE), nell'ambito della quale viene individuato il Coordinatore dell'emergenza.
- 4) L'Unità di crisi dell'emergenza (UCE) è istituita dal Direttore Generale, su proposta del Responsabile CN-CRE e provvede ad assicurare tutte le risorse necessarie e la direzione unitaria. L'UCE permane nell'espletamento delle sue funzioni fino al termine dell'emergenza, ovvero fino all'atto formale del Direttore Generale di cessazione delle attività di gestione dell'emergenza ambientale, come definito nell'allegato 2 -"Modalità di attivazione".
- 5) L'UCE è, di norma, composta da:
 - il Direttore Generale;

- il Responsabile del Centro Nazionale per le crisi e le emergenze ambientali e il danno (CN-CRE);
 - i responsabili delle unità specialistiche ISPRA coinvolte;
 - il Responsabile dell'Area Emergenze ambientali a mare (CRE-EMA);
 - il Responsabile del Centro Operativo per la Sorveglianza Ambientale (CRE-CSA);
 - il Responsabile dell'Area valutazione del danno (CRE-DAN);
 - il Responsabile dell'Area Emergenze ambientali sulla terraferma (CRE-ETF).
- 6) All'UCE partecipa di diritto il Presidente.
- 7) La predetta composizione può essere integrata con altre professionalità, laddove ritenuto necessario in relazione al tipo di emergenza ambientale.
- 8) L'UCE si avvale di squadre operative di supporto tecnico-scientifico (di cui al successivo art. 8), composti da unità afferenti al CN-CRE e alle altre Strutture dell'Istituto, che possono essere inviati, in caso di esigenza, sul luogo dell'evento.
- 9) Il Coordinatore dell'emergenza ha il compito di coordinare le attività e di riferire costantemente al Responsabile del CN-CRE, sull'evoluzione dell'emergenza.
- 10) Sono funzionali alla gestione delle attività emergenziali:
- il Centro operativo per la sorveglianza ambientale;
 - la Sala Operativa (SO);
 - la Rete operativa ISPRA e SNPA per le emergenze ambientali;
- 11) Il Centro operativo per la sorveglianza ambientale (CRE-CSA), del CN-CRE, provvede in situazioni di emergenza a supportare il Coordinatore dell'emergenza attraverso l'aggiornamento dei dati a disposizione.
- 12) La Sala Operativa (SO) è il luogo dove si riunisce l'UC deputato alla messa in opera delle strategie operative, dove dialogano, si coordinano e si confrontano le seguenti funzioni di supporto:
1. Funzione di Coordinamento operativo;
 2. Funzione specialistica;
 3. Funzione informazione e comunicazione;
 4. Funzione di supporto logistico-amministrativo.
- Il personale che gestisce la funzione di supporto, in tempo ordinario, partecipa alle attività addestrative. I compiti delle funzioni di supporto sono sintetizzati in allegato 3.
- 13) La Rete operativa ISPRA e SNPA per le emergenze ambientali assicura una celere acquisizione e condivisione di dati, documenti e riscontri tecnici a disposizione delle Agenzie e dell'ISPRA, necessari per la gestione di eventi di crisi e/o emergenze.

Art. 8 (Squadre operative di supporto tecnico-scientifico)

- 1) Le squadre operative di supporto tecnico-scientifico sono costituite dal personale reperibile del CN-CRE, eventualmente integrate da personale afferente alle diverse Strutture dell'Istituto, individuate secondo le modalità di cui al successivo comma 2. Tali squadre sono preposte allo svolgimento di attività tecnico-scientifiche e operative che richiedono particolari professionalità, conoscenze specialistiche e specifiche modalità di organizzazione e intervento.

All'interno delle squadre operative viene individuato dal Responsabile del CN-CRE e/o dal Responsabile dell'Unità che sta operando, un Capo squadra con il compito di relazionare in merito alle attività del singolo gruppo al Coordinatore dell'emergenza.

- 2) Al verificarsi di ogni evento di crisi e/o emergenza, sulla base delle indicazioni fornite dalla Rete Operativa referenti emergenze ambientali, il DG, con proprio atto, su proposta del Responsabile del CN-CRE, individua in apposito elenco, il personale da mobilitare in sede o sul luogo dell'evento. A tale personale si applicano le procedure di missione di cui all'articolo 12, le coperture assicurative di cui all'articolo 13 e le procedure di reperibilità di cui all'art. 14.

Capo 3 – MISURE DI RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ

Art. 10 (Formazione del personale)

- 1) Il Responsabile del CN-CRE, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con i Responsabili dei Dipartimenti/Centri Nazionali, favorisce l'aggiornamento professionale del personale impegnato in attività di crisi e emergenza ambientale ed assicura l'addestramento necessario ad effettuare in modo idoneo il servizio in situazioni di crisi e emergenza. In particolare il personale viene istruito e aggiornato periodicamente:
 - sui rischi specifici connessi alle attività emergenziali;
 - sulle conoscenze circa i ruoli, le attività e le funzioni dell'organizzazione in ambito emergenziale;
 - sugli strumenti per identificare ed elaborare scenari di pericolosità, vulnerabilità e rischio.
- 2) A tal fine, l'Amministrazione garantisce la formazione continua e l'aggiornamento del suddetto personale attraverso interventi formativi mirati, sia interni al SNPA sia esterni, atti a mantenere un adeguato livello di competenza.
- 3) L'attività formativa deve coinvolgere anche i rappresentanti designati delle Agenzie regionali/provinciali, allo scopo di rafforzare e rendere attiva la rete di collaborazione in ambito SNPA.

Art. 11 (Dotazioni)

- 1) I Responsabili dei Dipartimenti/Centri Nazionali, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, mettono a disposizione i DPI e le dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento delle attività.
- 2) A tal fine, l'Amministrazione garantisce, le dotazioni come previste all'allegato 4.

Art. 12 (Procedure di missione)

- 1) In fase di emergenza è vigente la procedura per la gestione delle missioni in emergenza, di cui all'allegato 5.

Art. 13 (Copertura assicurativa e tutela legale)

- 1) L'Istituto fornisce adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti impegnati in attività in emergenza ambientale, ivi compreso il patrocinio legale nelle forme previste dalla normativa vigente.

ART. 14 (Reperibilità del personale)

- 1) Allo scopo di assicurare con tempestività lo svolgimento di attività in presenza di necessità operative, non preventivamente programmabili con il ricorso alle ordinarie prestazioni di lavoro, sono stabiliti turni di reperibilità, al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, in vista di una eventuale prestazione lavorativa e, ove si determini tale condizione, di effettuarla entro un ragionevole arco di tempo dal momento della chiamata, anche da remoto.
- 2) Ove necessario, a seguito dell'attivazione dello stato di crisi e emergenza, l'Istituto richiede anche al personale individuato dai Responsabili delle Strutture interessate la disponibilità alla reperibilità (reperibilità ad evento).
- 3) In allegato 6 si riporta la procedura di reperibilità.
- 4) in caso di attivazione potranno essere previste specifiche forme di indennizzo per il personale che abbia assunto specifiche responsabilità nella crisi o nell'emergenza, nell'ambito delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale EPR.

Capo 4 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 (Copertura finanziaria)

- 1) Fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 13, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente Regolamento l'Istituto fa fronte con le risorse previste nell'apposito fondo per le crisi e le emergenze ambientali assegnato al CRA 07.
- 2) Nelle more dell'adozione del Regolamento per le emergenze ambientali del SNPA, la richiesta di attivazione da parte dei Direttori delle Agenzie del Sistema dovrà riportare, oltre alle informazioni circa l'evento, anche l'individuazione delle risorse necessarie alla gestione della crisi ed emergenza ambientale.
- 3) Fermo restando quanto disposto al punto 1), il CN-CRE dispone, in deroga ai limiti stabiliti nel Regolamento di cassa economale ISPRA adottato con Deliberazione n. 13/CA del 15/12/2017, di un fondo per far fronte, a seguito della dichiarazione di crisi e/o emergenza, alle spese che rivestono carattere di necessità ed urgenza, spese imprevedibili e non preventivabili, spese non procrastinabili necessarie alla gestione delle attività legate all'evento in corso, spese per le quali il ricorso alle normali procedure per l'affidamento risulti non praticabile. Tale fondo viene reintegrato alla fine dell'esercizio finanziario nonché a fronte della rendicontazione periodica.
- 4) Resta comunque salvo il finanziamento per le attività ordinarie del Centro Nazionale per le crisi e le emergenze ambientali e il danno, nonché eventuali fondi straordinari derivanti da progetti e convenzioni esterni.

Art. 16 (Entrata in vigore)

- 1) Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore.

ALLEGATI

ALLEGATO 1: COMPETENZE STRUTTURE ISPRA

ALLEGATO 2: MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

ALLEGATO 3: COMPITI FUNZIONI DI SUPPORTO

ALLEGATO 4: DOTAZIONI

ALLEGATO 5: PROCEDURA MISSIONI

ALLEGATO 6: REPERIBILITA'

ALLEGATO 1

MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLE STRUTTURE DELL'ISPRA IN CASO DI CRISI ED EMERGENZE AMBIENTALI

(ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento contenente disposizioni sulle modalità di attivazione dell'Istituto in materia di crisi ed emergenze ambientali)

Componente ambientale interessata	Livello 0 "predisposizione scenario"		Livello 1 "analisi speditiva effetti"	Livello 2 "intervento specialistico"	
ACQUE MARINE	DG	DG-SINA	CN-CRE	CRE-EMA	
	BIO	BIO-ACAM		DG-SINA	
	COS	COS-MLG		BIO-ACAM	
	VAL	COS-ANTR		COS-MLG	
		VAL-RTEC		COS-ANTR	
				VAL-RTEC	
			LAB-FIS		
			LAB-CHI		
			LAB-BIO		
			LAB-ECO		
			CRE-ETF		
ACQUE INTERNE	DG	DG-SINA	CN-CRE	DG-SINA	
	BIO	BIO-ACID		BIO-ACID	
	VAL	BIO-ACAS		BIO-ACAS	
		VAL-RTEC		VAL-RTEC	
				LAB-FIS	
				LAB-CHI	
			LAB MTR		
			LAB-BIO		
			LAB-ECO		
			CRE-ETF		
ACQUE SOTTERRANEE	DG	DG-SINA	CN-CRE	DG-SINA	
	GEO	GEO-APP		GEO-APP	
	VAL	GEO-SGP		GEO-SGP	
		VAL-RTEC		VAL-RTEC	
				LAB-FIS	
				LAB MTR	
			LAB-CHI		
			LAB-BIO		
			LAB-ECO		
			CRE-ETF		
SUOLO e SOTTOSUOLO	DG	DG-SINA	CN-CRE	DG-SINA	
	GEO	GEO-PSC		GEO-PSC	
		GEO-GFI		GEO-GFI	
		GEO-CAR		GEO-CAR	
		GEO-APP		GEO-APP	
		GEO-RIS		GEO-RIS	
		GEO-SGP		GEO-SGP	
	GEO-DES	GEO-DES			
	BIO	BIO-SOST		BIO-SOST	
	RIF	RIF-RNO		RIF-RNO	
VAL	VAL-RTEC	VAL-RTEC			
			LAB-FIS		
			LAB-CHI		
			LAB MTR		
			LAB-BIO		
			LAB-ECO		
			CRE-ETF		
ATMOSFERA	DG	DG-SINA	CN-CRE	DG-SINA	
	VAL	VAL-ATM		VAL-ATM	
	BIO	BIO-CLO		BIO-CLO	
				LAB-FIS	
				LAB-CHI	
				LAB MTR	
			LAB-BIO		
			LAB-ECO		
			CRE-ETF		
HABITAT	BIO	BIO-SOST	CN-CRE	BIO-SOST	
		BIO-ACAM		BIO-ACAM	
		BIO-HBT		BIO-HBT	
		BIO-CIT		BIO-CIT	
		BIO-CFL		BIO-CFL	
		BIO-CFN		BIO-CFN	
	BIO-AVM	BIO-AVM			
	VAL	VAL-RTEC		VAL-RTEC	
					LAB-FIS
					LAB-CHI
			LAB MTR		
			LAB-BIO		
			LAB-ECO		

ALLEGATO 2

MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLE STRUTTURE DELL'ISPRA IN CASO DI CRISI ED EMERGENZE AMBIENTALI

(ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del Regolamento contenente disposizioni sulle modalità di attivazione dell'Istituto in materia di crisi ed emergenze ambientali)

Sommario

1. GENERALITÀ
 2. PROCEDURA DI ATTIVAZIONE
 3. SCHEMA FASI ATTIVAZIONE
-

1. GENERALITÀ

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento dell'ISPRA per l'attivazione in situazioni di crisi ed emergenze ambientali vengono descritte, di seguito, le modalità con le quali le strutture dell'Istituto vengono attivate in situazione di crisi e emergenze ambientali.

2. PROCEDURA DI ATTIVAZIONE

L'Istituto viene attivato all'atto della ricezione della notifica di una situazione di crisi e emergenza ambientale ricevuta da:

- dal SNPC;
- dal MATTM;
- dalle strutture dell'ISPRA e, nelle more dell'adozione dell'apposito Regolamento sulle crisi e emergenze ambientali del SNPA, dai Direttori delle APPA/ARPA.

Il messaggio di notifica viene ricevuto dalla Centrale operativa della vigilanza ISPRA ai numeri presidiati h24:

- **0650072883;**
- **065018197.**

La vigilanza ISPRA, acquisito il messaggio di notifica della situazione di crisi e/o emergenza e i riferimenti del chiamante (es. nome, Ente, recapito telefonico) contatta direttamente il personale in regime di reperibilità h24 durante quella giornata ai rispettivi riferimenti telefonici (comunicati secondo quanto previsto nell'Allegato 6). Dal momento della ricezione della comunicazione da parte della vigilanza ISPRA il personale in reperibilità diviene personale attivato.

Il personale attivato, ricevuto il messaggio di notifica da parte della vigilanza ISPRA verifica le informazioni disponibili sulla situazione di crisi e emergenza contattando il nominativo che ha inviato il messaggio di notifica e, prontamente, comunica al Responsabile del CN-CRE la ricezione del messaggio e le prime informazioni disponibili, raggiungendo, se richiesto, la sede ISPRA.

Il Responsabile del CN-CRE, valutate le informazioni disponibili, autorizza verbalmente e via sms e/o e-mail il personale attivato per l'avvio delle azioni necessarie alla gestione della situazione di crisi e/o emergenza ambientale. Il Responsabile del CN-CRE informa il Direttore Generale della situazione di crisi e/o emergenza ambientale in atto e richiede per i casi di emergenza la "dichiarazione dello stato di emergenza", mentre laddove ravvisa uno stato di crisi ambientale

provvede a dichiarare lo “stato di crisi”. La dichiarazione dello stato di emergenza ricevuta verbalmente e via sms/e-mail dal Responsabile del CN-CRE viene formalizzata per iscritto il primo giorno lavorativo disponibile. Nel caso in cui nel frattempo la situazione emergenza si sia risolta viene contestualmente dichiarato concluso lo stato di emergenza indicando le motivazioni della chiusura. Nel caso in cui l’evento rientri tra quelli previsti da Accordi e/o Convenzioni nei quali sono disciplinate procedure e azioni immediate per la gestione della specifica tipologia di crisi e/o emergenza la “dichiarazione dello stato di emergenza” s’intende automaticamente rilasciata in virtù della preventiva autorizzazione fornita dal Direttore Generale alla stipula dell’Accordo/Convenzione in questione.

Il Responsabile del CN-CRE autorizza gli interventi necessari e urgenti del personale attivato e convoca i Responsabili delle Aree del CN-CRE per la valutazione dello specifico evento.

Ove ritenuto necessario il Responsabile del CN-CRE richiede al DG la nomina dell’UCE (Unità di crisi dell’emergenza) nell’ambito della quale viene individuato il Coordinatore dell’emergenza.

Il Coordinatore definisce la tipologia di risposta da dare all’evento ed assicura la direzione unitaria.


Il Coordinatore può richiedere l’attivazione delle squadre operative di supporto tecnico-scientifico. Per la gestione dell’evento il Coordinatore può attivare la Sala operativa e avvalersi delle Funzioni di supporto, nonché della Rete operativa ISPRA e SNPA dei referenti per le emergenze ambientali.

Al termine delle attività dispiegate per la gestione dell’emergenza il Coordinatore, sentito anche il Capo squadra della squadra operativa di supporto tecnico-scientifico, notifica al Responsabile del CN-CRE e all’UCE la chiusura dell’evento.

In caso di crisi, il Responsabile del CN-CRE dichiara la chiusura della crisi e comunica al Direttore Generale la conclusione dell’evento e il ritorno allo stato ordinario delle attività.

In caso di emergenza, il Responsabile del CN-CRE comunica al Direttore Generale la conclusione dell’evento. Il Direttore Generale dichiara la revoca dello stato di emergenza e il ritorno allo stato ordinario delle attività.

3. SCHEMA FASI ATTIVAZIONE



ALLEGATO 3

COMPITI FUNZIONI DI SUPPORTO

(ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del Regolamento contenente disposizioni sulle modalità di attivazione dell'Istituto in materia di crisi ed emergenze ambientali)

GESTIONE DELLE CRISI E DELLE EMERGENZE – MODELLO OPERATIVO ISPRA

La gestione delle crisi e delle emergenze viene suddivisa in 3 fasi operative:

1. pianificazione crisi/emergenza;
2. gestione operativa della crisi/emergenza;
3. valutazioni post-evento.

Tali fasi operative vengono assicurate con l'attivazione delle funzioni di supporto le cui attività si avviano a seguito di valutazione di evento e successiva comunicazione da parte del CN-CRE.

Le funzioni rispondono al "Coordinatore dell'emergenza".

Le funzioni di supporto individuate per assicurare l'intervento dell'Istituto nelle diverse fasi delle situazioni di crisi e/o emergenze sono:

1. Coordinamento operativo (assicurata dal CN-CRE):

La funzione di coordinamento operativo comprende l'insieme delle attività richieste per l'attivazione e la gestione delle funzioni ausiliarie e l'organizzazione ottimale delle persone e delle risorse.

- Pianificazione crisi/emergenza:
 - conoscenza delle regole di base (norme);
 - gestione collegamenti interni ed esterni;
 - analisi informazioni tecniche;
 - preparazione crisi/emergenza (organizzazione campagne preventive, esercitazioni di emergenza);
 - procedure e istruzioni operative.
- Gestione operativa della crisi/emergenza:
 - prima valutazione dell'evento;
 - modello d'intervento (sistema di comando e controllo – funzioni di supporto);
 - individuazione nucleo intervento;
 - coordinamento delle funzioni di supporto specialistico;
 - interfaccia esterna con MATTM/SNPA/SNPC.
 - aggiornamento scenario e informazioni alla funzione comunicazione per diramazione bollettini.
- Gestione Post-evento:
 - valutazione evento e attività emergenziali;
 - supervisione valutazione post-evento da parte di altre Strutture dell'Istituto;
 - individuazione e valutazione di eventuali problemi riscontrati;
 - reporting;
 - linee guida per ripristino situazione;
 - analisi evento ai fini del miglioramento del modello operativo.

2. Supporto specialistico (Struttura ISPRA di supporto tecnico-scientifico individuata sulla base della valutazione preliminare: GEO, VAL, BIO, CN-LAB, CN-COS, CN-RIF):

La funzione di supporto tecnico-scientifica comprende l'insieme delle attività e i dati rilevanti richiesti per l'analisi scientifica e l'interpretazione fisica di eventuali eventi.

- Pianificazione crisi/emergenza:
 - definizione scenari e interventi necessari;
 - procedure e istruzioni.
- Gestione operativa della crisi/emergenza:

- gestione delle richieste che pervengono dai Gestori della crisi/emergenza (vedasi art. 4 REG);
- indicatori di intervento (reti di monitoraggio, eventuali livelli di allerta per eventi prevedibili);
- monitoraggio evento;
- aggiornamento scenario e informazioni alla funzione comunicazione per diramazione bollettini.
- Gestione Post-evento:
 - definizione caratteristiche evento;
 - individuazione e valutazione di eventuali problemi riscontrati;
 - individuazione azioni di messa in sicurezza e ripristino;
 - reporting.

3. Funzione comunicazione e informazione (assicurata da CN CRE; PRES STA; DG-COM; URP):

La funzione comunicazione e informazione comprende l'insieme delle attività finalizzate a trasmettere dati e informazioni relative a eventi di crisi/emergenza e a promuovere la distribuzione di informazioni relative ai rischi ambientali nei confronti dell'utenza (es: stampa, cittadini, imprese, ecc) e prevederne i riscontri.

- Pianificazione crisi/emergenza:
 - progetta, realizza e monitora le campagne di informazione e comunicazione preventiva;
 - individua uno o più set di informazioni e materiale audio/video utile a gestire in scenari diversi (incendio, alluvione, ecc) le diverse fasi della crisi/emergenza;
 - effettua simulazioni finalizzate a miglioramento organizzativo e operativo.
- Gestione operativa della crisi/emergenza:
 - tenuto conto dall'analisi dello scenario effettuata dal coordinatore dell'emergenza, concorre all'identificazione della strategia, delle azioni e degli strumenti nell'ambito della redazione di un piano di comunicazione;
 - prepara le informazioni (raccolta, selezione di informazioni; realizzazione dei concetti, dei messaggi e dei testi, da veicolare);
 - mette in atto azioni di informazione e divulgazione rivolte ai rispettivi target (media, cittadini, ecc);
 - garantisce il supporto all'URP per la gestione di eventuali richieste di chiarimenti e informazione da parte dell'utenza;
 - monitora canali media e social per tenere sotto controllo le modalità di comunicazione della crisi/emergenza da parte dei media e la percezione da parte dell'utenza dell'Istituto.
- Gestione Post-evento:
 - effettua attività di de-briefing e reporting per gli aspetti di comunicazione e informazione;
 - progetta, realizza e monitora campagne di informazione post-evento.

3. Supporto amministrativo e logistico (assicurata da CN-CRE, AGP)

La funzione di supporto amministrativo e logistico assicura l'organizzazione e la gestione degli aspetti amministrativi, economici e logistici connessi con l'attivazione in situazioni di crisi/emergenza garantendo la messa a disposizione delle risorse necessarie all'espletamento delle attività operative.

Tale funzione assicura, tra l'altro, la messa a disposizione dei materiali, dei mezzi, degli strumenti di telecomunicazione, nonché dei servizi essenziali, e garantisce la piena efficienza e gli interventi sulla rete, nonché il coordinamento del personale addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze.

- Pianificazione crisi/emergenza:
 - predisporre una serie di procedure amministrative straordinarie da adottare in situazioni di crisi/emergenza;
 - mantenere aggiornato un elenco di fornitori per l'acquisto in situazioni di crisi/emergenza.
 - mantenere aggiornato il censimento dei materiali e dei mezzi;

- mantenere in buono stato di funzionamento la sala operativa, i materiali e mezzi;
- pianificare le esigenze di acquisto di forniture di beni e servizi.
- Gestione operativa della crisi/emergenza:
 - organizzare la turnazione del personale durante la crisi/emergenza;
 - assicurare il supporto per l'acquisto di attrezzature necessarie durante l'emergenza.
 - garantire l'accesso al personale che deve operare dagli uffici dell'Istituto/Sala Operativa;
 - soddisfare i bisogni relativi alle forniture idriche, elettriche, reti, materiali e mezzi.
- Gestione Post-evento:
 - analisi evento ai fini del miglioramento delle procedure;
 - reporting.

Con apposite procedure operative verrà dettagliato il contributo atteso per lo svolgimento delle attività delle funzioni di supporto.

ALLEGATO 4

DOTAZIONI MINIME SQUADRE OPERATIVE DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO

(ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento contenente disposizioni sulle modalità di attivazione dell'Istituto in materia di crisi ed emergenze ambientali)

Sommario

1. GENERALITÀ
 2. ESCLUSIONI
 3. TIPOLOGIE DI DOTAZIONI
 4. DOTAZIONI MINIME
-

1. GENERALITÀ

Le dotazioni tecnologiche sono di particolare interesse nel campo della gestione delle crisi/emergenze. Per la gestione delle crisi/emergenze è spesso necessario avere a disposizione un notevole numero di informazioni ed una agevole possibilità di comunicare. Rappresenta, pertanto, un requisito per un intervento efficace la possibilità di trasmettere in tempo reale immagini (foto e video) o ricevere sullo scenario informazioni presenti nelle banche dati dell'Istituto, delle Agenzie o di enti esterni.

Risultano di particolare utilità: la georeferenziazione e l'utilizzo di mappe; la possibilità di consultare documentazione tecnica (schede delle sostanze pericolose, piani di emergenza esterna con le aree di impatto, etc.) "on line" oppure precaricata prima dell'intervento; lo streaming per la visualizzazione ed il controllo remoto di situazioni particolari (frane, sostanze sversate, etc), oppure le "APP" che permettono di esplorare una città "puntando" i siti di interesse, per citare gli usi più noti.

2. ESCLUSIONI

Nel presente allegato non sono tenuti in considerazione i DPI, per i quali si rimanda alla preventiva valutazione dei rischi delle attività della Struttura di appartenenza a cura del RSPP e alla successiva assegnazione a carico di ciascuna Struttura di appartenenza.

3. TIPOLOGIE DI DOTAZIONI

In relazione alle dotazioni informatiche, esse devono essere tali da favorire una veloce ricerca dei dati e/o di planimetrie con punti di interesse georeferenziati.

Dovranno, ad esempio, consentire la consultazione on-line delle seguenti informazioni georeferenziate:

- scarichi nel reticolo idrografico;
- impianti trattamento rifiuti;
- aziende a rischio di incidente rilevante -RIR (ex d.lgs. 334/99 - Seveso);
- altre aziende non rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 334/99;
- corpi idrici superficiali e reti fognarie;
- pozzi pubblici ad uso potabile e privati per uso industriale, antincendio, irriguo, ecc.;
- grandi dighe;
- piattaforme offshore;
- impianti nucleari;
- perimetrazioni SIN e più in generale aree di pregio e/o di interesse naturalistico.

Per quanto riguarda le altre tipologie di dotazioni risulta, inoltre, fondamentale poter rendere immediatamente fruibili agli operatori presenti sullo scenario alcuni dati, quali ad esempio:

- schede di sicurezza delle sostanze coinvolte nell'evento;
-

- piani di emergenza interni e esterni delle aziende RIR (con mappe relative ai piani di emergenza);
- conoscenza in tempo reale dei dati della centralina meteo più vicina;
- estrazioni dati su vento, tipo intensità / direzione (medie, istantanee, andamenti, previsioni...).

Altro aspetto essenziale è la capacità di trasmissione dati, immagini e video in tempo reale dallo scenario incidentale verso le Sale Operative.

4. DOTAZIONI MINIME

Per la piena operatività delle squadre operative di supporto tecnico-scientifico, è necessario approntare 4 kit da tenere a disposizione per gli eventi di crisi e/o di emergenza.

Nella tabella che segue si riporta un elenco di dotazioni minime di cui disporre, ad uso delle squadre operative di supporto tecnico-scientifico, costituenti il singolo kit per le crisi/emergenze.

Composizione del singolo kit ad uso delle squadre operative di supporto tecnico-scientifico:

Tipologia	Strumentazione
Dotazioni informatiche	computer portatile (compatibile con consultazione GIS) e connessione alle banche dati
	smartphone con accesso internet
	macchina fotografica con possibilità di girare video, con caratteristiche di resistenza agli urti e condizioni di funzionamento anche con meteo avverso (pioggia, neve, ...)
	tablet con possibilità di connessione wifi e connessione alle banche dati
	hard – disk o chiavetta USB
	coppia di radio trasmittenti
	GPS (per la georeferenziazione dei punti di interesse)
Ulteriori Dotazioni	bussola
	binocolo
	torcia
	metro laser
	bindella (almeno 50 m)
	nastro segnaletico (bianco e rosso)
	cancelleria
	adattatore universale presa elettrica
	valigetta antiurto per il trasporto della dotazione

ALLEGATO 5

PROCEDURA DI MISSIONE IN CASO DI CRISI ED EMERGENZE AMBIENTALI

(ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento contenente disposizioni sulle modalità di attivazione dell'Istituto in materia di crisi ed emergenze ambientali)

Sommario

1. GENERALITÀ
2. PERSONALE INTERESSATO
3. MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO
4. MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE MISSIONI
 - 4.1 Orari per le missioni
 - 4.2 Utilizzo dell'agenzia Regent
 - 4.3 Accesso ai locali dell'Istituto fuori dall'orario di lavoro
 - 4.4 Modalità di spostamento
5. ANTICIPO SPESE DI MISSIONE

MODULI

1. GENERALITÀ

Il presente documento disciplina le modalità di conferimento degli incarichi di missione, le modalità operative per lo svolgimento delle missioni ed il trattamento economico di rimborso delle spese per le categorie di personale aventi ruolo in attività svolte nel corso di crisi ed emergenze ambientali. Esso, pertanto, costituisce il documento di riferimento dell'Istituto per la gestione delle missioni svolte in caso di crisi ed emergenze ambientali come definite nel Regolamento dell'ISPRA per l'attivazione in situazioni di crisi ed emergenze ambientali.

Nel presente documento sono definite, altresì, le indicazioni che devono essere recepite dalle strutture competenti alla gestione delle missioni e al supporto logistico degli interventi di personale dell'Istituto in fase di emergenza.

2. PERSONALE INTERESSATO

La presente procedura si applica a tutti i soggetti coinvolti, nei rispettivi ruoli, nelle attività relative alla gestione delle crisi e delle emergenze ambientali.

I nominativi dei soggetti di volta in volta coinvolti sono comunicati dal Coordinatore dell'emergenza alle strutture interessate indicate al successivo punto 3.

3. MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO

In caso di dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza ambientale, il Responsabile del CN-CRE e/o il Coordinatore dell'emergenza attiva il personale interessato tramite l'invio di una e-mail e/o un sms. Tale comunicazione costituisce il conferimento di incarico di missione nonché l'autorizzazione per il personale interessato alla partenza verso il luogo dell'evento.

Il Responsabile del CN-CRE o il Coordinatore dell'emergenza comunica le attività emergenziali e le informazioni preliminari relative all'ubicazione, alla natura e all'estensione dell'evento, indicando la eventuale necessità di recarsi con urgenza in situ secondo il seguente schema:

EMERGENZA: nome evento.

LOCALITÀ: luogo della missione

SQUADRA: nomi e cognomi di coloro che partono.

La **DATA** e **ORA** di riferimento della missione è quella di invio dell'sms.

La predetta comunicazione viene contestualmente trasmessa via mail ai seguenti indirizzi:

- ✓ giuseppe.cosentino@isprambiente.it - Servizio per i servizi generali, l'inventario le infrastrutture e le manutenzioni (AGP-SAG)
 - ✓ francesco.pirrone@isprambiente.it – Servizio per la pianificazione e la gestione giuridica del personale
-

(AGP-GIU)

- ✓ giuseppe.mangialavori@isprambiente.it - Servizio amministrazione e bilancio (AGP-BIL)
- ✓ operativa@isprambiente.it (vigilanza ISPRA H24)
- ✓ portineria@isprambiente.it (portineria ISPRA H24),
- ✓ isprambiente@regint.it e n.dioguardi@isprambiente.it – Agenzia viaggi Regent.

Nel caso l'attivazione della missione avvenga fuori orario lavorativo, la mattina successiva ovvero non appena possibile e con carattere di urgenza, il personale di segreteria/supporto amministrativo della struttura di appartenenza del personale interessato all'emergenza provvederà alla formalizzazione dell'autorizzazione di missione come previsto dalla Circolare n. 103/2012 e tenendo conto delle deroghe alla stessa apportate dalla presente procedura.

Al termine della fase emergenziale, il Responsabile del CN-CRE e/o il Coordinatore dell'emergenza comunica la cessazione dell'emergenza ambientale con le stesse modalità utilizzate per l'attivazione.

4. MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE MISSIONI

4.1 Orari per le missioni

Per le missioni svolte per attività relative alla gestione delle crisi e delle emergenze ambientali si applicano le seguenti deroghe alla Circolare n. 103/2012:

All'art. **1.3 Orario per le missioni:**

- Il personale autorizzato può effettuare il viaggio per recarsi sul luogo della missione, nonché quello del rientro, a qualsiasi ora.
- Le ore di viaggio, conformemente all'art. 79 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018 vengono computate nell'orario di lavoro svolto in emergenza e determinano eccedenze di orario.

All'art. **2.3.2 Massimale giornaliero e suo frazionamento per vitto rimborsabile a piè di lista:**

- La fruizione dei pasti può avvenire in orari diversi da quelli indicati, senza che il dipendente debba darne motivazione nel consuntivo di missione.

All'art. **2.3.3 Rimborso forfettario per vitto per missioni comportanti consumazione "al sacco":**

- La consumazione del pasto "al sacco" è considerata automaticamente autorizzata.

4.2 Utilizzo dell'agenzia Regent

Al fine di garantire il tempestivo svolgimento della missione del personale incaricato, in caso di emergenza ambientale, in tempi rapidi e, ove necessario, al di fuori dell'orario di lavoro ISPRA il suddetto personale si rivolgerà all'agenzia di viaggi REGENT attraverso le seguenti modalità:

- ✓ **Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 16.00:** utilizzare il numero 06-50072455 (sede Regent in ISPRA/Via Brancati –)
- ✓ **Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 9.00 e dalle ore 16.00 e fino alle 19.30:** utilizzare il numero 06-5912772 (sede Regent in Viale Europa – operatori diversi)
- ✓ **Per il sabato e domenica e al di fuori degli orari indicati in precedenza:** il numero 06-87457206 (H24) risponde solo ed esclusivamente al di fuori degli orari e giorni succitati , quindi dalle ore 19.30 alle ore 8.30 del mattino e in h24 per il sabato e domenica.

Resta intesa la responsabilità delle strutture d'appartenenza nello svolgimento delle consuete attività amministrative per la gestione delle missioni (RAB, etc.) il prima possibile, a supporto dei colleghi eventualmente allertati in orario extra lavorativo.

4.3 Accesso ai locali dell'Istituto fuori dall'orario di lavoro

Nel caso di richiesta di attivazione fuori dall'orario di lavoro o nei festivi, al personale interessato sarà garantito l'accesso alle sedi ISPRA in orari abitualmente non consentiti, al fine di acquisire eventuale documentazione o di produrre documenti di lavoro (pareri, relazioni da redigere in tempi non compatibili con gli orari di lavoro), di dotarsi dei DPI e/o di altro materiale necessario per l'effettuazione della prestazione richiesta (materiale per il campionamento e l'analisi di matrici ambientali, tablet e/o PC portatile di servizio, etc.) e per poter utilizzare il mezzo ISPRA per raggiungere il luogo dell'evento.

Per l'accesso alla sede, farà fede la mail con la quale il Responsabile del CN-CRE e/o il Coordinatore dell'emergenza avrà comunicato alla portineria vigilanza l'attivazione dello stato di crisi o emergenza ambientale.

Il personale interessato all'accesso potrà comunicare con la Centrale operativa della vigilanza ISPRA utilizzando i numeri 0650072883 o 065018197.

4.4 Modalità di spostamento

Al personale coinvolto viene garantita la disponibilità di un mezzo ISPRA per tutta la durata del periodo di crisi o emergenza ambientale.

Se la necessità si presenta durante l'orario di lavoro viene messo a disposizione uno dei mezzi ISPRA disponibili.

Fuori dall'orario di lavoro è garantito uno dei seguenti mezzi ISPRA:

Autovettura	Targa

Le modalità operative per l'utilizzo del mezzo ISPRA fuori orario di lavoro sono le seguenti:

- le chiavi del mezzo ISPRA, messo a disposizione, è custodito dal Responsabile autoparco ISPRA –Claudio Fattori presso la stanza n. 224, Brancati n°48”;
- il personale coinvolto compila e sottoscrive il documento “autorizzazione utilizzo automezzi di servizio” (modulo A) indicando tutti i nominativi del personale trasportato con il mezzo;
- il personale coinvolto compila il foglio di marcia del mezzo ISPRA custodito all'interno del veicolo stesso (modulo B), indicando, per ogni giorno di utilizzo, le seguenti voci: tipo di veicolo, numero di targa, giorno d'utilizzo, nominativo in stampatello del guidatore, destinazione, indirizzo, km iniziali e km finali della giornata, orario di partenza e orario di arrivo, firma del guidatore. La compilazione del foglio di marcia è obbligatoria ai sensi della Disposizione n. 1295 del 4-09-2012, art.11 “Responsabilità”¹;
- il mezzo ISPRA viene riconsegnato secondo le modalità stabilite dal “Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli autoveicoli di servizio” allegato alla Disposizione n.1295 del 4-09-2012.
- il personale coinvolto, al rientro in sede al termine della missione, consegna al Responsabile autoparco ISPRA la documentazione relativa alle spese di carburante.

Nel caso in cui l'utilizzo del mezzo ISPRA risulti non conveniente sia in termini economici, sia in termini di temporali, sia di ubicazione dell'evento, il personale coinvolto nelle attività di emergenze ambientali, è autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio, al noleggio dell'auto e all'utilizzo del taxi.

Sono, pertanto previste le seguenti deroghe alla Circolare n. 103/2012:

All'art. 2.1.5. Mezzo privato

Le eccezioni previste dal presente articolo della Circolare n. 103/2012 sono estese al personale coinvolto nella gestione di attività in situazioni di crisi e di emergenza ambientale.

Al fine di facilitare l'attivazione della polizza assicurativa a copertura di eventuali infortuni durante l'espletamento delle attività, i dipendenti potenzialmente interessati dalle attività emergenziali devono fornire al Centro Nazionale per le crisi, le emergenze ambientali e il danno i dati dei propri automezzi predisponendo il format allegato 3 alla Circolare n. 103/2012.

¹ Gli autisti e i conduttori dei veicoli dell'ISPRA sono personalmente responsabili di qualsiasi violazione alle norme sulla circolazione stradale e ad eventuali danni conseguiti durante il periodo di assegnazione degli stessi. Eventuali sanzioni amministrative che dovessero pervenire all'Istituto per violazioni al Codice della Strada saranno addebitate all'autista e/o al conduttore che risulti, dal foglio di marcia, alla guida del veicolo nel giorno e nell'ora di contestazione del verbale. L'originale della sanzione amministrativa sarà direttamente consegnata al trasgressore che dovrà provvedere al pagamento consegnando copia della ricevuta al Servizio GEN-SAG.

All'art. 2.1.7. Taxi

Per partenze improvvise disposte dal Responsabile del CN-CRE e/o dal Coordinatore dell'emergenza il personale è autorizzato all'uso del taxi anche al di fuori degli orari indicati nella Circolare n. 103/2012 nonché qualora sussistano esigenze di urgenza in relazione all'evento specifico anche se la tratta è coperta da mezzi pubblici.

All'art. 2.1.8. Auto in noleggio

Per partenze improvvise disposte dal Responsabile del CN-CRE e/o dal Coordinatore dell'emergenza il personale è autorizzato all'uso dell'auto a noleggio anche al di fuori delle disposizioni indicate nella Circolare n. 103/2012, qualora sussistano esigenze di urgenza in relazione all'evento specifico.

5 ANTICIPO SPESE DI MISSIONE

E' prevista la seguente deroga alla Circolare n. 103/2012:

All'art. 1.7 Anticipo delle spese di missione

Nel caso di missioni per eventi di crisi o emergenza ambientale, se richiesto, l'anticipo delle spese di missione sarà erogato entro tre giorni dalla ricezione dell'autorizzazione di missione da parte della segreteria AGP-BIL.

MODULI

MODULO A

ISPRA

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E RICERCA AMBIENTALE

Da:

A: AGP-SAG

p.c. responsabile gestione
autoparco

OGGETTO: autorizzazione all'utilizzo degli automezzi d'ISTITUTO
per spostamenti di servizio e missioni

con autista

senza autista

SI RICHIEDE

n°.....Auto/Taxi

Dal giorno..... alle ore..... Al giorno..... alle ore.....

A disposizione del Sig./dei Sigg.....
.....

Luogo di partenza.....

Destinazione

Motivazione

Il responsabile del servizio

NOTE.....
.....
.....

Il titolare del C.R.A.
.....

N.B.: il firmatario della richiesta è responsabile della coerenza
dell'uso dell'automezzo alle disposizioni dell'ISTITUTO

Da consegnare debitamente compilato in ogni sua parte

MODULO b

FACSIMILE

ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Autovettura **TOYOTA** TARGA **ZA438 PL** DATA **07/04/15**

PERSONE TRASPORTATE O SERVIZIO PRESTATO	DESTINAZIONE	INDIRIZZO	LETTURA CONTAKILOM.		PERCORSO (KM)	ORARIO		FIRMA AUTISTA	FIRMA UTENTE
			P	A		DA	A		
MARIO ROSSI	FIRENZE	VIA ROMA	1200	1500		07.00	10.00	Mario Rossi	
ANNA BIANCHI	BOLOGNA	VIA NAPOLI	1500	1580		16.00	17.00	Anna Bianchi	

Mod. 24

TOTALE
Km. percorsi

Il Responsabile Gestione Autoparco

N.B.: Da consegnare debitamente compilato in ogni parte al Responsabile della Gestione dell'Autoparco al termine della giornata.

(FAC-SIMILE DEL FOGLIO MARCIA ISPRA PRE-COMPILATO)

ALLEGATO 6

REPERIBILITÀ DEL PERSONALE

(ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento contenente disposizioni sulle modalità di attivazione dell'Istituto in materia di crisi ed emergenze ambientali)

Sommario

1. GENERALITÀ
 2. PERSONALE INTERESSATO
 3. ARTICOLAZIONE DELLA REPERIBILITA'
 4. GESTIONE DEI TURNI DI REPERIBILITA'
 - 4.1 Formazione della lista dei reperibili
 - 4.2 Formazione dei turni dei reperibili
 - 4.3 Modifica dei turni dei reperibili
 - 4.4 Variazioni alla lista dei reperibili
 - 4.5 Variazione dei recapiti dei reperibili
 - 4.6 Consuntivazione dei turni di reperibilità
 5. DISPOSIZIONI FINALI
-

1. GENERALITÀ

Il presente documento descrive l'articolazione del servizio di reperibilità e le modalità di organizzazione e gestione dei turni di reperibilità, nel rispetto dell' "Accordo sulla modalità di attuazione del Servizio in reperibilità e correlata indennità" dell'ISPRA del 18 gennaio 2017 ed ogni eventuale s.m.i..

L'ISPRA, al fine di consentire tempestive ed efficaci modalità di attivazione in caso di crisi ed emergenze ambientali, così come previsto dai compiti assegnati all'Istituto dalla normativa vigente, disciplina l'istituto della reperibilità per far fronte alle crisi ed emergenze ambientali.

L'istituto della reperibilità prevede il presidio H24/g7 tramite turnazione di personale esperto reperibile entro 1 ora dalla ricezione del messaggio di allertamento.

2. PERSONALE INTERESSATO

La presente procedura si applica a tutti i soggetti coinvolti, nei rispettivi ruoli, nelle attività relative alla gestione delle crisi e delle emergenze ambientali.

3. ARTICOLAZIONE DELLA REPERIBILITÀ

Il rispetto degli obblighi di cui sopra richiede l'organizzazione di turni settimanali di reperibilità H24 giorni 7 con la presenza, per ciascun turno, di 2 unità di personale delle quali una assume il ruolo di coordinatore.

L'elenco del personale da inserire nei turni di reperibilità è stabilito dal Responsabile del Centro Nazionale per le crisi e le emergenze ambientali e il danno, d'intesa con i Responsabili delle Strutture di afferenza del personale.

L'articolazione e la gestione dei turni di reperibilità è affidata al Settore Supporto amministrativo (CRE-SAM) del CN-CRE.

I turni sono costituiti di 24 ore non frazionabili con programmazione settimanale (7 giorni), con inizio dalle ore 8 del lunedì e termine alle ore 8 del lunedì successivo.

L'inserimento del personale nei turni avviene sulla base delle disponibilità manifestate.

Il personale inserito nei turni può richiedere un cambio di turno per uno o più giorni consecutivi, considerando la giornata di 24 ore (dalle 8 alle 8) non ulteriormente scomponibile. La richiesta di variazione del turno avviene previo accordo dell'interessato con altro reperibile dello stesso gruppo che lo sostituirà.

Di norma, nell'arco dell'anno, il dipendente non può essere destinato ad effettuare in media più di

10 turni di reperibilità al mese.

Al personale inserito nei turni viene corrisposta un'indennità di reperibilità secondo le modalità previste dall'“Accordo sulla modalità di attuazione del Servizio in reperibilità e correlata indennità” dell'ISPRA del 18 gennaio 2017 e eventuali s.m.i..

4. GESTIONE DEI TURNI DI REPERIBILITA'

4.1 Formazione della lista dei reperibili

Il Gestore unico della reperibilità (CRE-SAM), riceve dal Direttore del CN-CRE l'elenco del personale da inserire nella turnazione e provvede all'inserimento dei nominativi in una cartella informatica protetta, appositamente creata. Tale cartella è accessibile in sola lettura dal Responsabile del CN-CRE, dal Responsabile dell'emergenza, dal personale della Centrale operativa della Vigilanza ISPRA, e dal personale reperibile.

Procede, quindi, a comunicare ai singoli interessati tramite le relative mail istituzionali, l'avvenuto inserimento nella lista dei reperibili. Il dipendente inserito nell'elenco dei reperibili, una volta ricevuta tale comunicazione, sempre tramite la propria casella di posta istituzionale, conferma la sua accettazione e trasmette al Gestore unico della reperibilità i riferimenti telefonici tramite i quali sarà raggiungibile.

Il Gestore unico della reperibilità, una volta ricevuta l'accettazione del dipendente, inserisce nella cartella informatica preposta i recapiti ricevuti.

4.2 Formazione dei turni dei reperibili

I turni dei reperibili sono prodotti con cadenza trimestrale.

L'inserimento del personale nei turni di reperibilità avviene sulla base delle disponibilità manifestate.

Il Gestore unico, all'inizio del mese antecedente il trimestre di riferimento, produce il calendario dei turni di reperibilità e lo sottopone all'approvazione del Responsabile del CN-CRE. Ad avvenuta approvazione il calendario viene pubblicato nella cartella informatica sopra detta e trasmesso per posta elettronica, tramite la casella istituzionale, ai reperibili a cura del gestore unico della reperibilità. Ai reperibili è richiesta la conferma elettronica di ricezione del messaggio. Il calendario dei turni, inoltre, viene trasmesso per conoscenza ai responsabili di Struttura del personale in turno e al Direttore Generale.

L'elenco dei nominativi del personale ISPRA in regime di reperibilità H24 sarà inviato via mail (cn-cre@isprambiente.it), ai seguenti recapiti:

- operativa@isprambiente.it (vigilanza ISPRA H24)
- portineria@isprambiente.it (portineria ISPRA H24)
- agp-dir@isprambiente.it
- francesco.pirrone@isprambiente.it
- giuseppe.cosentino@isprambiente.it

Essendo inclusi nella lista anche recapiti privati, il loro uso è limitato e strettamente connesso alle attività di reperibilità H24 relative all'evento.

4.3 Modifica dei turni dei reperibili

Il cambio di turno può avvenire con un preavviso minimo di almeno 24 h rispetto alla data interessata.

Il reperibile che per esigenze di servizio o personali necessita di essere sostituito, contatta un altro dipendente inserito nell'elenco dei reperibili e con esso si accorda per la sostituzione o per uno scambio di turno. Preso l'accordo per le vie brevi, il reperibile che ha necessità di cambiare il turno richiede, tramite la casella di posta elettronica istituzionale, la variazione al Gestore unico della reperibilità comunicando nome, cognome e numero di matricola del sostituto e il/i giorni interessati dalla variazione. Contestualmente, il reperibile che subentra nel turno deve comunicare al Gestore unico della reperibilità, sempre tramite casella di posta elettronica istituzionale, l'accettazione del cambio, confermando i propri dati nonché il/i giorni dello scambio.

Il Gestore unico della reperibilità, ricevute le due comunicazioni, riscontra la coincidenza del contenuto delle e-mail. Una volta validata la variazione di turno, comunica l'avvenuta modifica agli interessati mediante e mail alle caselle di posta elettronica istituzionale, ai quali è richiesta la conferma elettronica di ricezione del messaggio.

Il Gestore unico della reperibilità, inoltre, procede con l'aggiornamento del calendario dei turni e la relativa pubblicazione nell'apposita cartella informatica e con la comunicazione della variazione ai soggetti indicati nel punto 4.2.

4.4 Variazioni alla lista dei reperibili

Il personale individuato per il Servizio in reperibilità che non si trovi più nelle condizioni di poter

svolgere il servizio, è tenuto a darne comunicazione al Gestore unico della reperibilità, almeno con 1 mese di anticipo. Il dipendente deve comunicare, tramite e-mail dalla propria casella di posta elettronica istituzionale, la data a partire dalla quale non sarà più disponibile per il servizio in reperibilità, che per ragioni di organizzazione dei turni, dovrà coincidere con l'inizio del mese.

4.5 Variazione dei recapiti dei reperibili

Il personale individuato per il Servizio in reperibilità è tenuto a comunicare tempestivamente, tramite e-mail al Gestore unico della reperibilità, ogni variazione dei riferimenti telefonici forniti ai fini della propria reperibilità H24.

Nel caso in cui subentrino variazioni nei riferimenti telefonici, il Gestore unico per la reperibilità aggiorna l'elenco dei reperibili registrato nella cartella informatica, e comunica l'avvenuto aggiornamento ai soggetti indicati nel punto 4.2.

4.6 Consuntivazione dei turni di reperibilità

Ai fini del rimborso dell'indennità spettante al personale in servizio in reperibilità, ogni mese, prima del giorno 14, il Gestore unico per la reperibilità produce l'elenco consuntivo del personale che è stato reperibile nel mese precedente. Per ogni addetto deve essere indicato il dettaglio dei giorni in servizio in reperibilità con l'indicazione dei giorni lavorativi e dei giorni festivi.

L'elenco così compilato viene trasmesso, tramite comunicazione interna firmata dal Responsabile del CN-CRE, al Servizio per la gestione economica del personale (AGP-ECO) ai fini del calcolo dell'indennità di reperibilità e dell'accredito della stessa nel cedolino stipendiale.

5. DISPOSIZIONI FINALI

Per le questioni non specificamente trattate nel presente documento si fa rinvio a quanto disposto dall' *"Accordo sulla modalità di attuazione del Servizio in reperibilità e correlata indennità"* dell'ISPRA del 18 gennaio 2017 e eventuali s.m.i., nonché dalla normativa vigente in materia.
